

Tutela Infortuni

Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura assicurativa strutturata dal Consorzio C.A.E.S. per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle attività siano esse professionali oppure senza carattere di professionalità.

www.consorziocaes.org

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Art. 14

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea

COSTRUZIONE DEL PREMIO

Rischio professionale ed extra – attività manuali

Premio annuo

Garanzia in caso di:	Morte	1,00 per mille della somma assicurata
	Invalidità permanente	1,20 per mille della somma assicurata
	Rimborso spese mediche	1,00 per cento della somma assicurata
	Inabilità temporanea	€ 7,00 per euro di indennità giornaliera
	Indennità di ricovero	€ 1,00 per euro di indennità giornaliera
	Indennità di ricovero e convalescenza	€ 2,30 per euro di indennità giornaliera

Rischio professionale ed extra – attività manuali solo occasionali

Premio annuo

Garanzia in caso di:	Morte	0,80 per mille della somma assicurata
	Invalidità permanente	0,80 per mille della somma assicurata
	Rimborso spese mediche	1,00 per cento della somma assicurata
	Inabilità temporanea	€ 3,00 per euro di indennità giornaliera
	Indennità di ricovero	€ 1,00 per euro di indennità giornaliera
	Indennità di ricovero e convalescenza	€ 2,30 per euro di indennità giornaliera

Rischio professionale – attività manuali

Premio annuo

Garanzia in caso di:	Morte	0,60 per mille della somma assicurata
	Invalidità permanente	0,72 per mille della somma assicurata
	Rimborso spese mediche	1,00 per cento della somma assicurata
	Inabilità temporanea	€ 4,00 per euro di indennità giornaliera
	Indennità di ricovero	€ 1,00 per euro di indennità giornaliera
	Indennità di ricovero e convalescenza	€ 2,30 per euro di indennità giornaliera

Rischio professionale – attività manuali solo occasionali

Premio annuo

Garanzia in caso di:	Morte	0,50 per mille della somma assicurata
	Invalidità permanente	0,50 per mille della somma assicurata
	Rimborso spese mediche	1,00 per cento della somma assicurata
	Inabilità temporanea	€ 2,00 per euro di indennità giornaliera
	Indennità di ricovero	€ 1,00 per euro di indennità giornaliera
	Indennità di ricovero e convalescenza	€ 2,30 per euro di indennità giornaliera

PER POLIZZE COLLETTIVE SCONTO 20%

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POLIZZA

Art. 3 Termine pagamento rate di premio: 30 giorni.

Art. 8 Termine denuncia sinistri: 15 giorni.

Art. 10 Termine disdetta: 30 giorni.

Art. 19.3 Franchigia assoluta per inabilità temporanea (ove prevista):

- Dal 4° giorno dalla data dell'infortunio in caso di somma assicurata fino a € 26,00
- Dal 8° giorno dalla data dell'infortunio in caso di somma assicurata oltre € 26,00

Art. 19.2 Franchigia assoluta per invalidità permanente:

- Nessuna fino a € 206.000,00
- Da € 206.000,00 a € 413.000,00 franchigia del 5%
- Oltre € 413.000,00 franchigia del 10%
- Nessuna franchigia per invalidità permanente pari o superiori al 30%

Art. 19.4 Rimborsamento spese sostenute dall'Accompagnatore: vitto e pernottamenti (fino a 100 giorni con il limite giornaliero dell'1% della somma assicurata per rimborso spese mediche), trasferimenti all'estero fino al 20% della somma assicurata.

Art. 19.5 Indennità di ricovero: fino a un massimo di 180 giorni per evento e per anno assicurativo: l'assicurazione comprende il caso di Day Hospital e il caso di gessatura (anche senza ricovero con un massimo di 40 giorni per evento).

Estensioni di garanzia sempre operanti

Art. 20.a Rischio volo.

Art. 20.b Ubriachezza: con esclusione per infortuni conseguenti la guida di mezzi di locomozione.

Art. 20.e Rischio guerra ed insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità; la garanzia si intende comunque sempre operante (anche oltre i 14 giorni) per gli infortuni non direttamente derivanti dallo stato di guerra.

Art. 20.f Rischi sportivi: con indennizzi ridotti del 50% sono compresi anche pugilato, atletica pesante, lotta, scalata oltre il 3° grado U.I.A.A., speleologia, salto dal trampolino, sci acrobatico o estremo, bob, football americano, rugby, immersioni con autorespiratore, canoa, rafting, hockey su ghiaccio.

Art. 20.g Esposizione agli elementi.

Art. 20.h Ernie traumatiche da sforzo.

Art. 20.i Danni estetici – massimo indennizzo 2% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente con il minimo di € 600,00 e il limite massimo di € 2.500,00.

Art. 20.j Malattie tropicali.

Art. 20.k Malattie professionali.

Art. 20.l Commorienza: corresponsione ai figli minori eredi del doppio del capitale assicurato in caso di morte dell'Assicurato e del relativo coniuge.

Art. 20.n Rimpatrio della salma: rimborso pari all'1% del capitale assicurato per il caso morte fino a € 2.500,00.

Art. 20.o-20.p Invalidità permanente totale: in caso di invalidità permanente pari o superiore al 65% (ridotta al 50% qualora l'invalidità permanente comporti l'abbandono del lavoro in qualità di dipendente) verrà corrisposto il 100% del capitale assicurato.

Art. 20.q Pagamento anticipato per permanenti oltre il 20% fino ad un massimo di € 20.000,00.

Art. 21 Pagamento dell'indennizzo: 30 giorni.

Condizioni Particolari sempre operanti

Art. 26 Esonero della dichiarazione di altre assicurazioni.

Art. 27 Esonero dall'obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni, difetti fisici.

Art. 28 Limiti di risarcimento per sinistri catastrofali: massimo € 2.600.000,00.

Art. 30 Regolazione del premio in forma numerica/nominativa.

Art. 32 Rischio in itinere (per polizze professionali).